SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 758)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 giugno 1977
(V. *Stampato n.* **415**)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 1977

Determinazione dei ruoli organici del personale direttivo della scuola elementare e del personale educativo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo organico del personale direttivo della scuola elementare è stabilito in 5.000 posti.

I nuovi posti sono istituiti come segue:

per l'anno scolastico 1977-78, sino a un massimo di 200 nuovi posti nei limiti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della presente legge;

per l'anno scolastico 1978-79, altri 200 nuovi posti, oltre quelli eventualmente residui, non istituiti nell'anno precedente;

per l'anno scolastico 1979-80, altri 222 nuovi posti.

Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla ripartizione dei nuovi posti da istituire a sensi del precedente comma dopo avere effettuato l'adeguamento della distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti.

Ogni circolo didattico ha un organico, di norma, non inferiore a 40 insegnanti di ruolo e non superiore a 60.

Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo prioritariamente presenti le necessità derivanti dallo sviluppo della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico.

Dall'anno scolastico 1980-81 il Ministro della pubblica istruzione, entro il 31 marzo di ogni biennio, adegua la distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti.

Art. 2.

I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, previsti dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono determinati come segue:

sino a 25 convittori o semiconvittori e, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, sino a 25 convittori, n. 4 posti;

per ogni successivo gruppo di 10 convittori o semiconvittori e, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, di 10 convittori, 1 posto in più.

La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.

Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del primo

comma del presente articolo sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

Gli incarichi di personale educativo possono essere conferiti, in attesa dell'espletamento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, soltanto per posti disponibili nei ruoli organici determinati sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 2 e dopo avere utilizzato, anche al di fuori della provincia, il personale educativo che risulti eventualmente in eccedenza rispetto agli organici degli istituti educativi corrispondenti.

È fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici.

A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti dei capitoli numeri 1501, 2400, 2401 e 3201 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1977 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.